

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

GENNAIO/MARZO

2021

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## **La sorte dei contratti di finanziamento al consumo nelle procedure di sovraindebitamento e la valutazione di meritevolezza nell'accesso al credito**

**Sommario:** 1. Il problema. – 2. La sorte dei contratti di finanziamento alla luce della legge fallimentare. – 3. I contratti di credito al consumo nelle procedure di sovraindebitamento. – 4. La giustapposizione degli interessi oggetto di tutela. – 5. L'esito premiale delle procedure di sovraindebitamento: il «*fresh start*» conseguente all'esdebitazione. – 6. La valutazione della meritevolezza come pre-requisito di accesso alle procedure di sovraindebitamento e all'esdebitazione. – 7. L'evoluzione normativa del concetto di meritevolezza. – 8. Conclusioni.

### *1. Il problema*

Le interferenze tra diritto bancario e diritto delle procedure concorsuali, in senso lato, costituiscono da sempre uno dei capisaldi del mondo economico e della dinamica quotidiana dei rapporti tra impresa bancaria e impresa commerciale.

Tali rapporti, ciclicamente, portano ad una più stringente contrapposizione, non solo in tempi di crisi a livello macroeconomico, ma anche per fattori squisitamente endogeni a livello di singola impresa, con inevitabili ricadute in termini di consumi; la crisi *post* Covid-19 rappresenta l'ultima e più recente evidenza di questo inscindibile sinallagma a livello macroeconomico.

La contrapposizione tra imprese bancarie e imprese soggette a procedure concorsuali ha visto nel passato epiche “battaglie” soprattutto con riferimento alle azioni revocatorie delle rimesse in conto corrente; “battaglie”, oggi, quasi totalmente sopite grazie all'intervento riformatore effettuato sulla legge fallimentare nel 2006<sup>1</sup>.

Come è noto, con l'attuale assetto normativo, risalente al 1942, e in attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le “battaglie” si stanno incentrando su tematiche differenti, prima tra tutte, quella attinente alla concessione abusiva di

---

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante «Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80», in G.U., 16 gennaio 2006, 12, suppl. ord. n. 13.

credito alle imprese in crisi<sup>2</sup>, che sta diventando, di conseguenza, un freno al soccorso bancario, nonostante la finanza erogata abbia

---

<sup>2</sup> Il tema è venuto all'attenzione a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite del 2006 e, in particolare, di: Cass., S.U., 28 marzo 2006, n. 7029; Cass., S.U., 28 marzo 2006, n. 7030; Cass. S.U., 28 marzo 2006, n. 7031, in *Dir. fall.*, 2007, II, 195 ss. Da ultimo, si vedano: Cass., 14 maggio 2018, n. 11695, in *Giust. civ. Mass.*, 2018, la quale afferma che: «La concessione di credito da parte di un istituto di credito a una società che sia già insolvente e che quindi ne ritardi il fallimento è qualificabile come abusiva e costituisce una condotta illecita, obbligando, di conseguenza, l'istituto di credito a risarcire il danno, nel caso in cui tale condotta provochi un danno ad un terzo che abbia continuato ad avere rapporti contrattuali con il soggetto decotto, poiché ignorava incolpevolmente la reale situazione economica della società». In precedenza, si vedano anche: Cass., 20 aprile 2017, n. 9983, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, 2, II, 162, con nota di F. PACILEO, *Concessione "abusiva" di credito ed azione del curatore fallimentare: il cavillo del concorso della banca nella mala gestio degli amministratori*; la sentenza è annotata anche da: A. JORIO, *Concessione abusiva di credito, fallimento, responsabilità della banca e legittimazione del curatore*, in *Giur. Comm.*, 2018, II, 262 ss.; G. TARZIA, *La Cassazione torna sul tema dell'azione risarcitoria per "concessione abusiva di credito" che abbia ritardato la dichiarazione di fallimento*, in *Fall.*, 2017, 911 ss.; A. BALESTRA, *Concessione abusiva di credito e legittimazione del curatore: sulla non facile delimitazione perimetrale*, in *Fall.*, 1158 ss.; B. INZITARI, *Il curatore è legittimato all'azione di responsabilità verso gli amministratori e la banca per abusiva concessione di credito e aggravamento del dissesto*, in *Dir. fall.*, 2017, I, 720 ss.; Cass., 23 luglio 2010, n. 17284 e Cass., 1 giugno 2010, n. 13413, in *Giur. Comm.*, 2011, 1157 ss., con nota di V. PINTO, *La responsabilità da concessione abusiva di credito fra unità e pluralità*. In dottrina, da ultimo: N. ABRIANI, L. BENEDETTI, *Finanziamenti all'impresa in crisi e abusiva concessione di credito: un ulteriore frammento della disciplina speciale dell'impresa in crisi*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2020, I, 41 ss.; M. SPIOTTA, *"Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio": osservazioni sulla concessione abusive di credito*, in *Giur. it.*, 2018, 1661 ss.; V. CARIDI, *Concessione di credito e informazioni al mercato*, in *Dir. banc. fin.*, 2017, 785 ss.; S. FORTUNATO, *Finanziamenti bancari alle imprese in crisi: responsabilità della banca*, in *Dir. banc. fin.*, 2016, I, 138 ss.; M. MIOLA, *Profili del finanziamento dell'impresa in crisi tra finalità di risanamento e doveri gestori*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, I, 1080 ss.; A. BALESTRA, *Crisi dell'impresa e concessione abusiva del credito*, in *Giur. Comm.*, 2013, I, 109 ss.; F. DI MARZIO, *Ancora sulla fattispecie "concessione abusiva di credito"*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, 692 ss.; A. NIGRO, *La responsabilità delle banche nell'erogazione del credito alle imprese in crisi*, in *Giur. Comm.*, 2011, I, 305 ss.; B. INZITARI, *L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito*, in *ilcaso.it*, 19 marzo 2007; D. GALLETTI, *La ripartizione del rischio di insolvenza*, Bologna, 2006; G.B. NARDECCHIA, *L'abusiva concessione del credito all'esame delle sezioni unite*, in *Dir. fall.*, 2006, II, 631 ss.; A. VISCUSI, *Profili della responsabilità della banca nella concessione del credito*, Milano, 2004; F. DI

conseguito il rango della prededucibilità, laddove concessa nell'ambito di bene delineati perimetri normativi<sup>3</sup>.

Orbene, in questo quadro, a partire dall'anno 2012, con l'introduzione della disciplina del sovraindebitamento<sup>4</sup>, anche le imprese c.d. sotto soglia fallimento, ai sensi dell'art. 1 L.F. e, in particolare, i consumatori<sup>5</sup> si sono posti nell'alveo di una possibile contrapposizione con le imprese bancarie in ambito concorsuale<sup>6</sup>, contrapposizione prima limitata alle sole procedure esecutive individuali.

Mentre i problemi delle imprese sotto soglia fallimento, *mutatis mutandis*, possono essere alquanto simili a quelli delle imprese sopra soglia, benché con numeri largamente inferiori, al contrario, i problemi dei consumatori rivestono caratteristiche certamente differenti poiché molto spesso legati alla stessa necessità di sopravvivenza, sia loro, che dei loro familiari.

In questo ambito, quindi, sono divenute oggetto di contrapposizione all'interno delle procedure di sovraindebitamento, da un lato, la sempre più consistente numerosità dei contratti di finanziamento al consumo e, dell'altro, ancora una volta, la concessione di credito non proporzionato alle possibilità del consumatore.

Come è noto, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione rappresenta nella prassi una particolare forma di contratto di

---

MARZIO, *Abuso nella concessione di credito*, Napoli, 2004; B. INZITARI, *Le responsabilità della banca nell'esercizio del credito: abuso nella concessione e rottura del credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, I, 257 ss.; A. NIGRO, *La responsabilità della banca per concessione "abusiva" di credito*, in *Giur. Comm.*, 1978, I, 219 ss.

<sup>3</sup> Da ultima si veda: G. FALCONE, *I finanziamenti "in esecuzione" di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti: continuità ed innovazioni nel "Codice della crisi e dell'insolvenza"*, in questa *Rivista*, 2018, I, 709 ss.

<sup>4</sup> Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», in G.U., 30 gennaio 2012, n. 24.

<sup>5</sup> A seguito del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», in G.U., 19 ottobre 2012, n. 245, suppl. ord., n. 194/L, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in G.U., 18 dicembre 2012, n. 294, suppl. ord., n. 208.

<sup>6</sup> R. DI RAIMO, *Consumatore e mercato nelle discipline della crisi*, in questa *Rivista*, 2019, I, 171 ss.

finanziamento al consumo di natura bancaria che ha per oggetto un prestito personale a tasso fisso, il cui rimborso avviene attraverso l'addebito mensile della rata nella busta paga o nel prospetto di liquidazione mensile della pensione, in favore di intermediari a ciò abilitati, ai sensi dell'art. 15 del D.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180<sup>7</sup>.

L'obbligo di trattenere le rate mensili grava, quindi, sul datore di lavoro, ovvero sull'ente di previdenza, che mensilmente procede al pagamento a favore del creditore, fino all'esaurimento del debito nella misura massima stabilita per legge di un quinto del netto di quanto percepito dal debitore.

Gli acquisti effettuati dal consumatore mediante ricorso alla cessione del quinto del proprio stipendio, ovvero della propria pensione, riducono in misura considerevole la sua capacità patrimoniale e, in caso di ricorso alle procedure di sovraindebitamento, potrebbero costituire un ostacolo vuoi all'accesso alla procedura stessa<sup>8</sup>, come è stato ritenuto da una parte della giurisprudenza<sup>9</sup>, vuoi all'esdebitazione, quale naturale conclusione della procedura<sup>10</sup>.

## *2. La sorte dei contratti di finanziamento alla luce della legge fallimentare*

Nelle procedure concorsuali maggiori, laddove sia coinvolta una persona fisica, sia titolare di impresa, che socio illimitatamente

---

<sup>7</sup> In G.U., 29 aprile 1950, n. 99, recante «Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni», come modificato ed integrato dalla legge 30 dicembre 2004, in G.U., 31 dicembre 2014, n. 306, suppl. ord., n. 192, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, in G.U., 16 marzo 2005, n. 62, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in G.U., 14 maggio 2005, n.111, suppl. ord., n. 91.

<sup>8</sup> Alla luce della previsione contenuta all'art. 12 *bis*, laddove venga ritenuto che il consumatore «ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».

<sup>9</sup> Trib. Torre Annunziata, 12 dicembre 2016, in *Fallimentarista*.

<sup>10</sup> Alla luce della previsione contenuta all'art. 14 *terdecies*, laddove venga ritenuto che il ricorso al credito da parte del consumatore sia stato «colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali».

responsabile dichiarato fallito per estensione, il trattamento riservato ai contratti di finanziamento, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ha destato problemi in giurisprudenza in considerazione del fatto che la legge fallimentare fornisce tutte le risposte necessarie per risolvere le potenziali problematiche.

In particolare, gli artt. 44 e 55 L.F. costituiscono i capisaldi per l'inquadramento della tematica all'interno delle procedure concorsuali maggiori sia della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, che dei pignoramenti presso terzi<sup>11</sup>: tali capisaldi sono costituiti, da un lato, dal principio di inefficacia degli atti compiuti dopo l'apertura della procedura fallimentare e, dall'altro, dal principio di segregazione del patrimonio del fallito e della sua conseguente concorsualità.

Al riguardo, l'art. 44 L.F. afferma che «Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori», mentre l'art. 55, comma 2, afferma che «I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento»<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Sia la cessione del quinto, che il pignoramento presso terzi hanno l'effetto di operare una modificazione soggettiva dell'assegnatario del debitore esecutato, realizzando lo stesso risultato prodotto dalla «cessione del credito *pro solvendo*» in questo senso: Cass., 8 febbraio 2007, n. 2745, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 2, la quale afferma che: «A seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante; tale pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato»; in senso conforme: Cass., 26 gennaio 2006, n. 1544, in *Guida dir.*, 2006, n. 13, 81; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1611, in *Fall.*, 2001, 169.

<sup>12</sup> In questo senso si è espressa la Suprema corte con la sentenza 1227 del 22 gennaio 2016, in *Giust. civ. Mass.*, 2016, con la quale ha affermato che: «In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal “*debitor debitoris*” al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato *ex art. 553 c.p.c.* è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta “salvo esazione”, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista

Alla luce di tali principi, la giurisprudenza ha affermato, quindi, l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 L.F., del pagamento eseguito dal terzo pignorato dopo la dichiarazione di fallimento, ancorché in adempimento di un'ordinanza di assegnazione del credito avvenuta prima della pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento.

La motivazione posta alla base di tali assunti deriva dal fatto che è lo stesso art. 553 c.p.c. a stabilire che l'assegnazione della somma pignorata è disposta «salvo esazione» e, pertanto, senza che ciò comporti l'immediata estinzione del debito dell'insolvente; ne consegue che l'effetto satisfattivo è rimesso al momento dell'effettiva riscossione del credito, vale a dire, ad un pagamento che, in quanto eseguito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, risulta essere inefficace.

---

dall'art. 56 l.fall., il principio della “*par condicio creditorum*”, la cui salvaguardia costituisce la “*ratio*” della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito *ex* art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo». Nello stesso senso anche: Cass., 10 agosto 2017, n. 19947, in *processocivile.it*, 19 ottobre 2017, la quale afferma che: «Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, *ex* art. 44 l.fall., dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento». Sul punto si veda: M. VITIELLO, *Il piano del consumatore: natura del procedimento e conseguenze del suo inquadramento sistematico*, in *Fallimentarista*, 8 marzo 2017, il quale considera inscindibile, dalla natura concorsuale del sovraindebitamento, il principio espresso dall'art 55 L.F. che determina il venire meno della rateizzazione del debito da soddisfarsi con tutto il patrimonio disponibile.

### 3. *I contratti di credito al consumo nelle procedure di sovraindebitamento*

Il consumatore che intende accedere ad una delle procedure di sovraindebitamento si trova spesso dinnanzi al problema di valutare come e se potere inserire tra i debiti sottoposti a falcidia anche quelli derivanti dalla sottoscrizione di contratti di finanziamento da estinguersi mediante la cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ovvero del proprio trattamento di fine rapporto<sup>13</sup>.

Infatti, il testo della legge n. 3 del 2012 non è altrettanto puntuale quanto la legge fallimentare nel disegnare una disciplina analoga a quella sopra esaminata, ovvero a richiamare espressamente le norme della legge fallimentare utili a dirimere ogni possibile diversa interpretazione nell'applicazione di tali previsioni alle procedure di sovraindebitamento.

Ad avviso di chi scrive, non esistono ostacoli ad estendere analogicamente anche al consumatore sovraindebitato la disciplina della legge fallimentare e ciò in considerazione di argomentazioni di natura logico-sistematica che di seguito si evidenziano.

*In primis*, è incontrovertibile che le procedure di sovraindebitamento sono, a tutti gli effetti, procedure concorsuali<sup>14</sup>, così come risulta chiaro dalla semplice lettura del primo comma dell'art. 6 della legge n. 3 del 2012, il quale afferma che: «Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure

---

<sup>13</sup> A. NAPOLITANO, *La cessione del quinto nell'ambito del piano del consumatore* (Trib. di Livorno 18 gennaio 2018, Trib. di Monza, sez. fall. 20 novembre 2017), in *Fall.*, 2018, 467 ss.

<sup>14</sup> In questo senso si esprime anche M. VITIELLO, *op. cit.*, il quale afferma che: «L'esplicita previsione di un momento di apertura del concorso dei creditori e della protezione del patrimonio del debitore da azioni esecutive o cautelari, integrano ulteriori elementi univoci e decisivi per affermare che il piano del consumatore sia una procedura concorsuale, priva di alcun elemento distonico rispetto alle regole sue tipiche. Va inoltre evidenziata la pressoché completa assimilazione delle discipline giuridiche dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore e della significativa e cospicua "importazione" di una serie di norme dettate dalla legge fallimentare per il concordato preventivo (solo per citarne alcune: quelle relative all'istituto delle classi, alla disciplina della prededuzione, ai presupposti della falcidia dei creditori assistiti da una causa di prelazione generale o speciale, alla tempistica del pagamento dei creditori privilegiati quando il loro soddisfacimento non segue la liquidazione del bene o dei beni sui quali insiste il privilegio)».

concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8».

In secondo luogo, poiché le procedure di sovraindebitamento sono definite procedure concorsuali dalla stessa legge che le disciplina, non può che trovare applicazione alle stesse la medesima disciplina tratteggiata dalla legge fallimentare in materia di pignoramenti presso terzi e cessioni del quinto dello stipendio, ovvero della pensione, in assenza di una specifica previsione al riguardo nel suo articolato.

Si aggiunga, poi, che l'art. 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012 stabilisce che il decreto con cui viene omologato l'accordo con i creditori o il piano del consumatore «deve intendersi equiparato al pignoramento», dando così piena cittadinanza, anche nelle procedure di sovraindebitamento, ai principi di universalità e di segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori anteriori nel rispetto della *par condicio* che caratterizzano la legge fallimentare<sup>15</sup>.

Tali principi richiedono che tutti i creditori anteriori siano trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c. in base al quale: «i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione».

Inoltre, anche l'art. 9, comma 3 *quater*, prevede disposizioni in linea con la disciplina della legge fallimentare, laddove afferma che «il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio»<sup>16</sup>.

Del pari, l'art. 10, comma 2, lett. c) prevede che «sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la

---

<sup>15</sup> Infatti, sarebbe configurabile una violazione della *par condicio creditorum* qualora si ritenessero vincolanti gli accordi di cessione volontaria del quinto a favore di terzi al di fuori del concorso.

<sup>16</sup> Disposizione di contenuto analogo di quella contenuta all'art. 55 L.F.

proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore»<sup>17</sup>; ancora l'art. 14 *undecies* dispone che «i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi»<sup>18</sup>.

In terzo luogo, gli artt. 533 c.p.c. e 2928 c.c. indicano chiaramente che il diritto dell'assegnatario di un credito, che è identico a quello del cessionario, si estingue solo con il pagamento, in considerazione del fatto che l'assegnazione, al pari della cessione, dà luogo solo ad un trasferimento *pro solvendo*.

Infine, la legge n. 3 del 2012 individua espressamente, all'art. 14 *ter*, comma 6, i crediti che non possono essere ricompresi, sotto pena di inammissibilità, all'interno della domanda<sup>19</sup> e che, quindi, devono essere soddisfatti al di fuori del concorso: tra questi non compaiono quelli aventi ad oggetto i contratti di finanziamento da estinguersi mediante cessione del quinto dello stipendio, ovvero della pensione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, è lecito affermare, da un lato, che il debitore rimane tale anche successivamente alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ovvero all'assegnazione del credito da parte del tribunale e, dall'altro, che la cessione del credito futuro produce effetti meramente obbligatori e non immediatamente traslativi sul suo patrimonio, in capo alla società erogatrice del credito o del creditore pignoratizio.

Ne consegue che il consumatore può proporre, ovvero mettere a disposizione della massa composta dal proprio ceto creditorio, tutto il proprio patrimonio personale presente e futuro, salve le limitazioni imposte espressamente dalla legge n. 3 del 2012, comprese le somme

---

<sup>17</sup> Disposizione di contenuto analogo di quella contenuta all'art. 51 L.F.

<sup>18</sup> Disposizione di contenuto analogo di quella contenuta all'art. 42 L.F.

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6, «Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge».

derivanti dalle future retribuzioni e erogazioni pensionistiche, alla stessa stregua di quanto avviene nel fallimento.

#### 4. *La giustapposizione degli interessi oggetto di tutela*

Nelle procedure di sovraindebitamento si trovano contrapposte le pretese del debitore, il quale vuole includere nella propria proposta o piano anche il contratto di finanziamento, a quelle dell'istituto di credito finanziatore il quale sostiene l'estraneità al trattamento concorsuale e alla relativa falcidia del credito oggetto del finanziamento, opponendosi all'omologa.

La materia è stata oggetto di diversi interventi a livello giurisprudenziale dal cui esame emergono due opposti fronti: da un lato, vi sono stati tribunali che hanno ammesso la possibilità di falcidiare il debito contratto dal consumatore mediante cessione del quinto, dall'altro, differenti corti di merito hanno ritenuto che la procedura di sovraindebitamento non fosse opponibile all'avvenuta cessione del quinto, con la conseguenza che, in taluni casi, la procedura è stata ritenuta inammissibile ove il consumatore aveva previsto una falcidia di tali debiti, mentre in altri, è stata ritenuta ammissibile solamente se la cessione era rimasta fuori dal perimetro della ristrutturazione del debito.

Le pronunce che hanno ammesso la possibilità di includere nella proposta o nel piano i crediti futuri<sup>20</sup> del debitore derivanti da cessione del quinto dello stipendio, ovvero della pensione, hanno

---

<sup>20</sup> In questo senso: Trib. Brescia, 15 marzo 2019, in *ilcaso.it*, il quale ha affermato che: «Nelle procedure di liquidazione del patrimonio, ove trattandosi di procedura concorsuale, vige il principio della *par condicio creditorum*, il cessionario del quinto dello stipendio subisce la falcidia del proprio credito al pari di ogni altro creditore chirografario»; Trib. Napoli Nord, 16 maggio 2018, il quale, rigettando il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti di un consumatore, ha affermato che: «il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla falcidia prevista per i chirografari».

tendenzialmente come comune denominatore il fatto che «la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd seconda *chance*... in prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia»<sup>21</sup>.

Ne consegue che deve essere considerata ammissibile la proposizione di un ricorso che preveda la ristrutturazione di una «qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte»<sup>22</sup>.

In senso analogo, si sono espresse altre corti di merito che, affermando la revocabilità dei contratti di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto e delega di pagamento hanno permesso al debitore di riappropriarsi del proprio reddito, o meglio della somma che serve per il sostentamento della propria famiglia, destinando la parte residua ai creditori, compresi i medesimi soggetti cessionari, con i quali aveva contratto i prestiti mediante cessione del quinto<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Sono le parole di: Trib. Torino, 8 giugno 2016; nel medesimo senso: Trib. Pistoia 27 dicembre 2013.

<sup>22</sup> In questo senso: Trib. Pescara, 16 febbraio 2017; in senso conforme: Trib. Grosseto, 9 maggio 2017, in *ilcaso.it*, il quale ha affermato che: «L'opposizione non merita accoglimento in quanto la ratio dell'istituto, introdotto dalla l. 3/2012, è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti, anche attraverso la proposta di adempimento in misura inferiore all'importo originario, purché sia conveniente (per i creditori e per lo stesso debitore) e comporti almeno l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti privilegiati ex art. 7 1° co. l. 3/2012».

<sup>23</sup> Trib. Ancona, 11 marzo 2018, in *ilcaso.it*, il quale afferma che: «Il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione dell'accordo, in quanto equiparato all'atto di pignoramento per espressa previsione dell'art. 10 co. 5 L. 3/2012. Il contratto di cessione di crediti futuri (quali i crediti di lavoro) produce alla stipula effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad

In senso contrario, ma certamente minoritario, è l'orientamento di altra parte della giurisprudenza<sup>24</sup> la quale ha affermato che l'assegnazione del credito del terzo pignorato a favore del creditore procedente dovesse avere il sopravvento sulla successiva procedura di sovraindebitamento, in quanto la legge n. 3 del 2012 non prevede

---

esistenza dei crediti ceduti. Diventa quindi inopponibile per l'effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (e dal decreto di fissazione di udienza), che impedisce al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente, poiché l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità. L'equiparazione al pignoramento e gli effetti di spossessamento sono coerenti con la natura concorsuale dell'accordo di composizione della crisi: come accade per i fallimenti (in cui non può dubitarsi che anche i crediti da lavoro siano acquisiti all'attivo fallimentare) anche nell'accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore si crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con spossessamento attenuato già ante omologata nel caso di accordo di composizione. Ritenere inoltre che il contratto di cessione del quinto sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce. Posto che *ex art 7 L 3/2012* è possibile la non integrale soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a fortiori deve affermarsi la falciabilità dei crediti chirografari e tra questi quelli relativi a prestiti da estinguersi con quote di stipendio. Eventuali contestazioni in punto di convenienza della proposta devono avere quale parametro di raffronto la procedura liquidatoria degli artt 14-ter ss. L. 3/2012, per effetto della quale il credito da stipendio è utilizzabile solo nella misura eccedente a quanto occorre per il mantenimento. Tale limite opera pure in presenza di atti di disposizione di tale credito. Peraltro, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l'accesso a queste procedure, consentendo il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. La natura concorsuale del procedimento rende incoerente il non assoggettamento del cessionario del quinto a una riformulazione dell'adempimento prevista per gli altri chirografari»; Trib. Livorno, 17 maggio 2017; Trib. Livorno, 15 febbraio 2017; Trib. Livorno, 21 settembre 2016; Trib. Siracusa, 17 giugno 2016; Trib. Pistoia, 27 dicembre 2013, in *ilcaso.it*, il quale afferma che «Gli accordi (cessione di credito) stipulati anteriormente all'apertura della procedura non risultano vincolanti in quanto, se così non fosse, questi stessi impedirebbero l'accesso alla procedura».

<sup>24</sup> Trib. Milano, 9 luglio 2017, il quale ha affermato che «L'assegnazione deve prevalere sulla procedura di sovraindebitamento successivamente intrapresa, in quanto la l. n. 3 del 2012 non prevede nessuno strumento di revoca né richiama l'art. 44 l. fall., che comporta l'inefficacia dei pagamenti successivi, con la conseguenza che la domanda di sovraindebitamento non ha potere sulla precedente disposizione giudiziale di assegnazione del credito futuro».

nessuno strumento di revoca, né effettua richiami all'art. 44 L.F. tali da comportare l'inefficacia dei pagamenti successivi, con la conseguenza che la domanda di sovraindebitamento non ha potere sulla precedente disposizione giudiziale di assegnazione del credito futuro.

In senso, parzialmente analogo, ma con effetti limitati ad un triennio, si sono espresse altre corti di merito<sup>25</sup>, ancorando tale limitazione temporale alla previsione contenuta all'art. 2918 c.c. in base al quale gli atti di disposizione (cessioni o liberazioni) non soggetti a trascrizione sarebbero opponibili al pignoramento per solo un triennio; al termine di tale periodo le somme oggetto di cessione rientrano nel patrimonio oggetto di liquidazione a parità di condizione tra i creditori intervenuti<sup>26</sup>.

Il legislatore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha posto rimedio al contrasto giurisprudenziale mediante un intervento specifico sul punto.

Più in particolare, la legge delega n. 155 del 2017 aveva previsto all'art. 9, comma 1, lett. a), che nell'esercizio della delega il Governo dovesse procedere al riordino e alla semplificazione delle norme in tema di sovraindebitamento, attenendosi al principio in base al quale doveva «prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno».

---

<sup>25</sup> Trib. Monza, 26 luglio 2017, in *ilcaso.it*, il quale ha affermato che: «La cessione di crediti futuri e la conseguente sottrazione di tali risorse alla disponibilità del debitore ai fini della ristrutturazione del proprio debito è tutelabile nel termine di tre anni dall'omologa del piano del consumatore, dovendo poi lasciare il passo all'efficacia conformativa del piano stesso»; Trib. Udine, 12 maggio 2016.

<sup>26</sup> Conformemente a quanto affermato da Cass., 21 dicembre 2005, n. 28300, in *ilcaso.it*, la quale ha affermato che: «Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante (e dunque del fallimento del cedente), ex art. 2914, n. 2, cod. civ., è sufficiente che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 cod. civ.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art. 2914 cit.; invece, per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento (o al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza».

L'art. 67, comma 3, CCI, in attuazione della legge delega, prevede, quindi, che «la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto...»: in questo modo, il legislatore ha risolto ogni dubbio sul punto, rendendo auspicabilmente uniforme sul territorio la possibilità per il consumatore, che propone la ristrutturazione dei propri debiti, di procedere alla falcidia anche di tale tipologia di crediti nell'ambito di una perfetta *par condicio creditorum*.

Benché il concordato minore non sia una procedura a cui il consumatore può fare ricorso, si può affermare che, essendo stato eliminato ogni vincolo o condizione alle sue modalità di esecuzione, il debitore potrebbe proporre sia la prosecuzione del contratto di cessione che la sua revoca.

In ogni caso, per quanto attiene alla liquidazione controllata del sovraindebitato disciplinata dall'art. 268 CCI, non pare possano permanere problemi in relazione alla falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento e ciò principalmente per due ordini di motivi: il primo è conseguenza del fatto che la ristrutturazione dei debiti può essere oggetto di conversione in procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 73 CCI, sicché non vi è ragione per la quale in sede di conversione alcuni debiti debbano trovare un trattamento differente e deteriore a carico del consumatore.

In secondo luogo, le ragioni che sono alla base dell'inserimento di tali previsioni per la liberazione dei debiti del consumatore non possono essere considerate diverse nell'ambito della liquidazione controllata, avendo ad oggetto le due procedure la medesima finalità liberatoria e di «seconda opportunità» del consumatore; infatti, diversamente opinando, potrebbero porsi seri problemi di legittimità costituzionale della norma.

##### *5. L'esito premiale delle procedure di sovraindebitamento: il «fresh start» conseguente all'esdebitazione*

Il tema chiave dell'intera costruzione delle procedure di sovraindebitamento e, in particolare, di quelle in cui è parte il consumatore, è rappresentato dall'accesso del debitore alla propria

esdebitazione a cui consegue l'ottenimento del c.d. “refresh” e il ritorno ad una nuova vita totalmente sgravata dei debiti pregressi<sup>27</sup>.

Nella prima versione della legge n. 3 del 2012 l'esdebitazione non era prevista: infatti, è stata introdotta solamente in un momento successivo dal legislatore, con il decreto-legge n. 179 del 2012<sup>28</sup>, a fronte alle numerose critiche mosse verso un istituto che, privo dell'esdebitazione, era di fatto svuotato di ogni significato.

In realtà, l'esdebitazione non costituisce un *unicum* normativo all'interno della disciplina delle procedure concorsuali, poiché, il R.D. 267 del 1942<sup>29</sup>, agli artt. 142-144, regola il procedimento di esdebitazione del fallito persona fisica per ottenere il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti all'interno del fallimento<sup>30</sup>; tale previsione si è venuta ad

---

<sup>27</sup> S. PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico sull'esdebitazione*, Torino, 2018; F. DI MARZIO, F. MACARIO (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, Milano, 2010. Di notevole rilievo le parole di F. MACARIO, *Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione per i debitori «non fallibili»*, in *Osserv. dir. civ. e comm.*, 2012, 218, il quale afferma che «In sede di prime valutazioni della nuova disciplina, il quesito fondamentale è sulla sua effettività, ossia se questa rafforzi o indebolisca il sistema, tanto in termini giuridici quanto - e forse prioritariamente, in questo particolare frangente - in chiave economica generale, evidenziandosi in tal senso l'esigenza di valutare la vicenda dell'esdebitazione del debitore civile anche alla luce dell'analisi economica del diritto (in particolare, della *behavioral law & economics*) e in considerazione della c.d. “democratizzazione” del credito al consumo (di recente riformato in Europa, per opera della direttiva 2008/48/C, recepita in Italia nel 2010), senza dimenticare che si possono - si dovrebbero, in una seria analisi del problema - pure considerare i “paradossi della discharge”».

<sup>28</sup> Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», in G.U., 19 ottobre 2012, n. 245, suppl. ord., n. 194/L, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in G.U., 18 dicembre 2012, n. 294, suppl. ord., n. 208.

<sup>29</sup> Come modificata dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2006, l'intero titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo il precedente articolo 142 rubricato «Effetti della riabilitazione», e poi successivamente modificato dall'art. 10 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1° gennaio 2008.

<sup>30</sup> Al riguardo si vedano: R. GUIDOTTI, *L'esdebitazione del fallito, profili sostanziali*, in *Contr. Impr.*, 2015, 1073 ss.; E. NORELLI, *L'esdebitazione*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, L. PANZANI (a cura di), Torino, 2014, IV, 187 ss.; M. SPIOTTA, *L'esdebitazione fallimentare*, in *Fallimento e concordato fallimentare*, A. JORIO (a cura di), Milano, 2016, II, 2604 ss.; M. MONTELEONE,

affiancare, quale indice del cambiamento ideologico e della perdita del carattere afflittivo della legge fallimentare, alle modifiche relative alle incapacità personali del fallito<sup>31</sup>.

In dottrina, la natura giuridica dell'esdebitazione è stata oggetto di discussione, in particolare, ci si è chiesti se sia riconducibile all'istituto della remissione del debito *ex art. 1236 c.c.*, operante solo tra creditore e debitore concorsuale, ovvero se tra creditore e debitore intervenga un *pactum de non petendo* per la parte eccedente la percentuale soddisfatta, e che la accomuna ad una obbligazione naturale *ex art. 2034 c.c.*<sup>32</sup>.

Si deve notare, però, che l'introduzione di una autonoma disciplina dell'esdebitazione all'interno delle procedure di sovraindebitamento, non ha colmato le evidenti disparità rispetto alle relative disposizioni della legge fallimentare<sup>33</sup>.

---

*L'esdebitazione*, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, A. CAIAFA, S. ROMEO (a cura di), Padova, 2014, 427 ss.; D. LETIZIA, F. VASSALLI, *L'esdebitazione*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, F. VASSALLI - F.P. LUISO, E. GABRIELLI (diretto da), Torino, 2014, III, 791 ss.; E. FRASCAROLI SANTI, *Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*, in *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, cit., 581 ss.

<sup>31</sup> Vivaci critiche si erano sollevate già con riguardo all'esdebitazione di cui all'art. 142 L.F., anche in punto di legittimità costituzionale dell'istituto: G. SCARSELLI, *La esdebitazione della nuova legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2007, 31 ss.; E. NORELLI, *L'esdebitazione*, in *La tutela dei diritti nella riforma fallimentare*, M. FABIANI, A. PATTI (a cura di), Milano, 2006, 256 ss.; G. COSTANTINO, *La esdebitazione*, in *Foro it.*, 2006, V, 210 ss. Per un quadro generale delle questioni implicate dall'esdebitazione si veda: L. GHIA, *L'esdebitazione. Evoluzione storica, profili sostanziale, procedurali e comparatistici*, Milano, 2008.

<sup>32</sup> Al riguardo si rinvia a: M. SALERNO, *La riforma della crisi d'impresa*, Milano, 2019, 65; per l'orientamento prevalente, che propende per la riconducibilità dell'obbligazione colpita dall'esdebitazione tra quelle naturali *ex art. 2034*, si vedano: D. VATTERMOLI, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 485, il quale afferma che «*si tratta, più in particolare, di un'ipotesi di obbligazione naturale atipica sopravvenuta, che presenta più di un punto di contatto con il pagamento del debito prescritto*»; E. NORELLI, *L'esdebitazione*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, O. CAGNASSO, L. PANZANI (diretto da), Torino, 2016, 221.

<sup>33</sup> A livello comparatistico l'esdebitazione è un istituto noto negli altri ordinamenti. A titolo esemplificativo, negli Stati Uniti d'America le procedure più utilizzate sono quelle di cui ai *Chapters 7* e *13*. In particolare, la disciplina del *Chapters 7* è stata modificata, per evitarne l'abusivo ricorso da parte di soggetti non indigenti, dal *Bankruptcy Abuse Prevention e Consumer Protection Act (BAPCPA)* del 2005. Al riguardo si vedano: M. DE LINZ, *Spunti critici sulle nuove procedure di*

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha portato in dote all'esdebitazione nuove e più ampie disposizioni<sup>34</sup>, fornendone all'art. 278 una definizione in base alla quale «L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni».

Alla luce di tale previsione normativa, si può senza dubbio affermare che, oltre al consumatore, anche le imprese possono accedere all'esdebitazione in considerazione del rinvio contenuto al comma 3 dell'articolo in parola che, a sua volta, richiama il comma 1 per quanto attiene ai soggetti che possono, appunto, ottenere l'esdebitazione<sup>35</sup>.

La legge n. 3 del 2012 contempla, all'art. 14 *terdecies*, una disposizione premiale nei confronti del debitore persona fisica, analoga a quella prevista dalla legge fallimentare per l'imprenditore, che

---

*sovraindebitamento e ordinamenti a confronto*, in *Dir. fall.*, 2015, 485 ss.; C.W. WHITFORD, *A History of the Automobile Lender Provisions of BAPCPA*, in *Univ. Ill. L. Rev.*, 2007, 143 ss.; D.G. CARLSON, *Means Testing: The Failed Bankruptcy Revolution of 2005*, in *Cardozo Legal Studies Research Paper*, no. 178, 2007. Il *Chapters 7* è un procedimento di «fallimento diretto», accessibile a tutti gli individui indipendentemente dall'importo del debito, che prevede la liquidazione, da parte di un fiduciario, di tutti i beni del debitore, eccetto quelli impignorabili, e la distribuzione del ricavato tra i suoi creditori; al termine della liquidazione, il debitore può ottenere la liberazione immediata dai restanti debiti rimasti insoddisfatti. L'esdebitazione, che avviene generalmente entro 4 mesi, è, tuttavia, parziale, in quanto non tutti i debiti sono ricompresi nella procedura: tra quelli esclusi si annoverano i debiti alimentari, di mantenimento dei figli, relativi ad alcune imposte e di risarcimento dei danni da fatto illecito. In tema di veda J.T. FERRIELL, E.J. JANGER, *Understanding Bankruptcy*, 2 ed., Newark-San Francisco-Charlottesville, 2013.

<sup>34</sup> G. D'AMICO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contratti*, 2019, 328 ss.; D. VATTERMOLI, *L'esdebitazione tra presente e futuro*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, 489 ss.

<sup>35</sup> In questo senso: G. D'AMICO, *op. cit.*, 329, il quale afferma che: «Sempre nell'art. 278 del Codice troviamo, al comma 3, una prima novità nella disciplina dell'esdebitazione, che consiste nell'estensione del beneficio anche alle società, come si ricava dal fatto che la norma dispone che “possono accedere all'esdebitazione... tutti i debitori di cui all'art. 1, comma 1”. Per l'innanzi, invero, si riteneva che l'esdebitazione potesse riguardare soltanto le persone fisiche, atteso che per le società la chiusura del fallimento dovrebbe comportare l'estinzione della società stessa»; in tema si veda anche: L. STANGHELLINI, *Il codice della crisi d'impresa: una primissima lettura (con qualche critica)*, in *Corr. Giur.*, 2019, 451, che evidenzia come l'esdebitazione sia stata «curiosamente estesa alle società».

prevede per il debitore l'ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, a condizione che abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della legge n. 3 del 2012; abbia svolto, nei quattro anni di cui all'art. 14 *undecies*, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione<sup>36</sup>.

Per contro, l'esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali<sup>37</sup>; quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

---

<sup>36</sup> L. MODICA, *Effetti esdebitativi (nella nuova disciplina del sovraindebitamento) e favor creditoris*, in *Contratti*, 2019, 472, la quale afferma che: «La presa d'atto che, in tema di sovraindebitamento, non è tanto questione di una meritevolezza da premiare ma di una routine da gestire spiega l'opzione per requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, quali mala fede, dolo o frode (i primi tendenzialmente rilevanti nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)».

<sup>37</sup> Sul punto si veda: L. MODICA, *op. cit.*, 476, la quale evidenzia che «Al codificatore del 2019 non sfugge che la corretta valutazione del merito creditizio sia passaggio decisivo per il buon funzionamento del mercato (e la norma che ne veicola la doverosità nel T.U.B. - art. 124 *bis* - un'arma spuntata) e, rimediando al più evidente vulnus della L. n. 3/2012, mette a punto una misura di natura processuale *lato sensu* punitiva per il creditore complice del sovraindebitamento, negandogli il potere di presentare reclamo in sede di omologa e osservazioni volte a sollecitare il giudizio di convenienza».

Altresì, l'esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché per i debiti fiscali che, pure avendo causa anteriore al decreto di apertura della procedura, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

In ogni caso, l'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Nell'ambito delle procedure disegnate dalla legge n. 3 del 2012 a cui può accedere il consumatore, l'esdebitazione consegue in modo automatico solamente nel caso in cui il debitore abbia depositato e sia stato omologato l'accordo oppure il piano del consumatore; per contro, nella liquidazione del patrimonio, l'esdebitazione deve incomprensibilmente essere oggetto di specifica domanda da parte del debitore entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione: sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di legge, il Giudice dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente.

Ai sensi dell'art. 739 c.p.c., ai creditori non integralmente soddisfatti è concessa la possibilità di proporre reclamo innanzi al tribunale del luogo in cui è stata radicata la procedura di sovraindebitamento.

Infine, occorre rilevare come il provvedimento del tribunale con il quale viene concessa al debitore l'esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, laddove emerga che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Allo stesso modo, l'esdebitazione può essere revocata quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero, ancora, simulate attività inesistenti con scopo di alterare o violare la *par condicio creditorum*.

## 6. La valutazione della meritevolezza come pre-requisito di accesso alle procedure di sovraindebitamento e all'esdebitazione

Un altro elemento di fondamentale importanza per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento è costituito dal giudizio di meritevolezza rispetto alla proposta formulata<sup>38</sup>.

In particolare, come è noto, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 3, della legge n. 3 del 2012, il tribunale, «quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità».

Orbene, in questo tipo di procedura, a differenza di quanto accade nell'accordo nel quale la proposta del consumatore è sottoposta al vaglio dei creditori che devono esprimere il loro voto, alla stessa stregua del concordato preventivo, la previsione normativa pone in capo al giudice la valutazione di meritevolezza in ordine al comportamento del consumatore al fine di consentirgli di dare corso alla proposta formulata<sup>39</sup>.

Il legislatore, quindi, ha deciso di porre nelle mani del giudice la valutazione in merito all'accesso alla procedura in assenza di uno

---

<sup>38</sup> R. DI RAIMO, *Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno*, in questa *Rivista*, 2018, I, 285 ss., in particolare 291 ss.

<sup>39</sup> In tema si è già espressa anche la giurisprudenza, al riguardo si veda: Trib. Napoli, 12 ottobre 2016, in *Giur. it.*, 2017, 1569, con nota di R. BOCCHINI, *La meritevolezza dell'accesso al credito nel sovraindebitamento del consumatore*, nella cui massima viene affermato: «L'accertamento circa la cd. meritevolezza del debitore, da svolgere nel corso ed all'esito dell'udienza che il giudice è tenuto a fissare ai sensi del 1° comma dell'art. 12 *bis*, L. n. 3 /2012, costituisce il *proprium* del giudizio di omologazione del piano del consumatore che deve contenere una moratoria ragionevole e tollerabile per il soddisfacimento dei creditori»; Trib. Milano, 18 novembre 2016; Trib. Pistoia, 27 dicembre 2013, in *Fallimentarista*, 25 marzo 2014, con nota critica di G. ROJAS ELGUETA, *I presupposti di accesso alla procedura di «piano del consumatore»*; Trib. Pistoia, 3 gennaio 2014, in *procedure.it*; Trib. Reggio Emilia, 11 marzo 2015; Trib. Verona, 20 luglio 2016.

scrutinio diretto da parte del ceto creditorio che ha la sola possibilità di opporsi all'omologazione del piano, rimanendo, per il resto della procedura, vincolato alla decisione del tribunale<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> In dottrina: R. BOCCHINI, *Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del consumatore*, in *Giur. it.*, 2016, 2133, il quale con riferimento al piano del consumatore afferma che «Accanto all'interesse del creditore e all'interesse alla liberazione del debitore, infatti, trova ora collocazione l'interesse del debitore sovraindebitato alla ristrutturazione della propria complessiva esposizione. Tale interesse si può ritenere ravvisabile non solo in quell'interesse statico di porre fine alla situazione debitoria, ma anche nell'interesse a non subire procedure esecutive espropriative che potrebbero rivelarsi più dannose per il debitore che attesa la lungaggine delle procedure di espropriazione forzata ed il conseguente aggravio della posizione debitoria e delle relative spese, perderebbe la titolarità di beni per un valore decisamente superiore al debito originario». In questo senso anche: E. PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012, 209. Concordano sulla posizione: F. DI MARZIO, voce «Ristrutturazione dei debiti», in *Enc. Dir., Annali*, VI, Milano, 2013, 812; A. DI MAJO, *Debito e patrimonio nell'obbligazione*, in *Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a confronto*, G. GRISI (a cura di), Napoli, 2014, 38. Aggiunge poi R. BOCCHINI, *Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del consumatore*, cit., 2133-2134 che: «A ben vedere l'ipotesi di cui si discorre rappresenta un'applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, 4° comma, della cost. secondo il quale "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà", e del relativo ambito di operatività del diritto privato. È stato osservato, infatti, che il Giudice delle leggi con le sentenze 24 settembre 2003, n. 300 e 301, ha specificato il contenuto operativo di tale principio precisando che esso disegna un nuovo sistema di rapporti tra pubblico e privato dando rilievo di principio costituzionale ad un modello organizzativo in cui lo sviluppo della società civile si realizza attraverso il rispetto e a valorizzazione delle energie individuali, garantendo ad i soggetti in cui si articola l'organizzazione delle libertà sociali il diritto ad interpretare i bisogni collettivi ed impegnarsi per la loro realizzazione. È, infatti, come autorevolmente osservato, sempre più condivisa l'opinione che il nostro tempo sia caratterizzato da un'inarrestabile transazione da un diritto che si produceva in forma gerarchica ad un diritto che viene scritto e riscritto da soggetti diversi, legislatore, giudice, autorità indipendenti e privati». E, ancora: «Infine, sussiste l'ulteriore requisito che caratterizza l'applicazione del menzionato principio nel diritto privato ovvero la regolamentazione da parte di un privato di interessi di carattere e rilievo generale. Nel caso di specie, infatti, emerge l'interesse dei creditori al migliore e più rapido soddisfacimento dei propri crediti, l'interesse del debitore ad utilizzare forme efficienti di superamento della crisi per non sopportare oneri maggiori di quelli strettamente necessari al soddisfacimento degli interessi dei creditori nella quantità e secondo le modalità da questi accettate nonché l'interesse

Occorre, quindi, individuare in che cosa consista questa valutazione di meritevolezza da effettuarsi ad opera del tribunale e quali elementi vengano presi o dovrebbero essere oggetto di scrutinio da parte dello stesso ai fini dell'omologa del piano<sup>41</sup>.

Partendo da una ricostruzione letterale della norma, l'indagine da parte del tribunale deve avere ad oggetto il requisito della meritevolezza nell'assunzione di obbligazioni di natura pecuniaria, specialmente nei confronti degli istituti bancari mediante la sottoscrizione di contratti di finanziamento al consumo.

Tale meritevolezza dovrebbe essere esclusa dal tribunale ogniqualvolta il consumatore abbia assunto obbligazioni essendo consapevole, oppure avendo la ragionevole previsione, secondo un parametro di diligenza media, dell'impossibilità di adempierle; tali obbligazioni possono riguardare, in modo particolare, anche un ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali del consumatore.

Ne consegue che la consapevolezza, ovvero la ragionevole previsione, dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte depongono per l'esclusione della sussistenza di un accesso meritevole, ovvero proporzionato, al credito, con la conseguenza che il tribunale dovrebbe escludere il consumatore dall'accesso al piano (*rectius* dall'omologa del piano) e, quindi, dovrebbe negare al consumatore l'accesso agli strumenti di negoziazione privata del credito laddove questi sappia, o avrebbe dovuto sapere, secondo il parametro della diligenza media, di non potere fare fronte ai debiti assunti.

Del pari, la meritevolezza può essere individuata sia come un requisito di natura soggettiva sia come un requisito di natura oggettiva del ricorso al credito che, sulla base di tali parametri, deve essere ritenuto idoneo a giustificare l'omologa di un piano del consumatore.

---

del mercato al risanamento per riportare un soggetto nuovamente operante, quale consumatore risanato, sul mercato. Il che, appunto, realizza il principio di sussidiarietà orizzontale anche per i menzionati strumenti di composizione della crisi da sovra indebitamento del consumatore».

<sup>41</sup> La norma non prevede alcuna preclusione nel caso in cui il riscontro non venga effettuato dal giudice al momento della fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 1, della legge in esame., in considerazione del fatto che, il citato comma 1 si limita a stabilire che il giudice, nel fissare l'udienza, debba (limitarsi a) verificare che la «proposta soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9» e che non siano stati compiuti «atti in frode ai creditori».

Infatti, il ricorso del consumatore al piano deve trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica sostenute dalla attendibilità della documentazione allegata al ricorso; mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di potere adempiere alle obbligazioni assunte in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.

Inoltre, il tribunale deve valutare la mancanza di atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta posti in essere dal debitore tali da renderlo immeritevole dei vantaggi che derivano dal buon esito della procedura e ciò indipendentemente dalla relativa idoneità decettiva.

In giurisprudenza, peraltro, sta trovando spazio un orientamento in base al quale è stato affermato che la valutazione del merito creditizio da parte degli istituti di credito, ai fini della stipulazione di contratti di finanziamento, sarebbe elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza del debitore<sup>42</sup>.

Come evidenziato nella premessa di questo contributo, il tema cardine della valutazione di meritevolezza è costituito dalle modalità con cui il consumatore ha fatto accesso al credito, vale a dire, alle modalità e tempistiche con cui ha ottenuto finanziamenti, tema questo strettamente correlato, lato intermediario, alla valutazione del merito creditizio effettuata sul richiedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 *bis* del T.U.B.<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> In questo senso si è espresso Trib. Napoli, 21 ottobre 2020, il quale ha affermato che «un ruolo fondamentale – per far propendere all'omologa del piano – è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio *ex* art. 124-*bis* TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art.124-*bis* del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio».

<sup>43</sup> Rubricato «Verifica del merito creditizio», il quale recita: «Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere

Invero però, come è noto, l'indagine posta in essere dall'istituto erogante dipende in larga misura dalle informazioni rese dallo stesso consumatore richiedente, e ciò in ragione del fatto che le banche dati consultabili consentono di vedere solamente le obbligazioni contratte con i soggetti tenuti alla registrazione nelle banche dati, mentre rimangono estranee a tale possibilità tutte le obbligazioni contratte con privati o con società non tenute all'iscrizione in banche dati.

Viepiù, trattandosi di credito al consumo, è stato ampiamente evidenziato come il desiderio, ovvero la volontà, di acquistare, a tutti i costi, beni di consumo per il tramite di finanziamenti porta il consumatore, anche in modo non del tutto consapevole, a rammentare solo parte delle obbligazioni già contratte, o peggio, e qui sta il vero punto, a celare l'esistenza di altre obbligazioni già assunte poiché ritiene che solo ulteriori linee di credito siano in grado di risolvere i problemi suoi e dei componenti della sua famiglia<sup>44</sup>.

Tuttavia, in questo modo, il consumatore ottiene l'esatto effetto contrario, divenendo molto spesso impossibile il rimborso delle somme ottenute a credito.

A ciò si aggiunga che in giurisprudenza, in ogni caso, la preventiva valutazione del merito creditizio, al momento dell'erogazione del finanziamento da parte del creditore, non incide sulla validità del contratto, né sulla responsabilità del debitore *ex art. 2740 c.c.*, poiché, in senso contrario, si potrebbe correre il rischio di introdurre una causa di elisione della garanzia patrimoniale a seguito dell'errata valutazione del merito creditizio, nel caso in cui il debitore abbia assunto l'obbligazione tacendo di comunicare al creditore una serie di circostanze che, se conosciute, lo avrebbero persuaso a negare l'accesso al credito<sup>45</sup>.

---

ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo».

<sup>44</sup> Trib. Napoli Nord, 18 maggio 2018, in *ilcaso.it*, il quale afferma che: «È meritevole di accoglimento, perché non ravvisabile la colpevolezza dell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del numeroso nucleo familiare».

<sup>45</sup> In questo senso: Trib. Napoli, 12 ottobre 2016, *cit.*, il quale ha negato l'omologazione del piano a fronte del comportamento tenuto dal consumatore, in particolare, la sentenza afferma che: «Ed infatti, il F. è stato licenziato il 6 marzo 2013 (cfr. all. n. 5 del piano del consumatore). Nella lettera si legge “come a lei noto, gli

Infine, ai fini dell'omologa dell'accordo o del piano del consumatore, vi è un ulteriore aspetto che potrebbe essere preso in considerazione il quale è costituito dalla durata della procedura, vale a dire, dal tempo che il consumatore ritiene necessario per potere eseguire i pagamenti previsti all'interno dell'accordo o del piano medesimo.

Nel silenzio della norma sulla tempistica della procedura, è stata la giurisprudenza di merito<sup>46</sup> e di legittimità, a colmare la lacuna, a volte anche contro l'interesse stesso dei creditori che avrebbero certamente preferito percepire la somma in un arco temporale più lungo piuttosto che subirne una falciatura ed avere percentuali di soddisfazioni miserrime, e certamente inferiori all'alternativa negoziale.

Nel piano del consumatore il tema è particolarmente delicato proprio in ragione del fatto che ogni valutazione della durata è lasciata nella piena discrezionalità del tribunale<sup>47</sup> e questo, inevitabilmente, può comportare valutazioni differenti all'interno delle corti nazionali, essendo chiamato il giudice a contemperare un termine di durata del piano da ritenersi ragionevole nell'interesse del consumatore e tollerabile in termini di sacrificio temporale da parte dei creditori,

---

ultimi mesi hanno fatto registrare, a causa di una pluralità di ragioni, una marcata contrazione delle vendite, a tanto va aggiunto il mancato incasso di parte di crediti maturati nei confronti degli enti pubblici". Il F., quindi, era consapevole, quando (con singolare coincidenza cronologica) ha contratto in data 30 gennaio 2013 con la C., il finanziamento di € 29.984,26, che di lì a poco sarebbe stato licenziato. Né alcuna influenza, (in assenza di una espressa sanzione civilistica collegabile all'inadempimento del citato obbligo) sulla validità del contratto o sulla responsabilità patrimoniale del debitore, può avere la positiva valutazione del merito creditizio *ex art. 124 bis TUB*».

<sup>46</sup> Si veda al riguardo la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 13 dicembre 2016 che ha ritenuto inammissibile la durata di un piano del consumatore fissata in un periodo superiore a 5 anni.

<sup>47</sup> Illuminanti, in merito al ruolo del tribunale le parole di M. SEPE, *Il giudice tra diritto ed economia: empatia o entropia*, in *Analisi giur. econ.*, 2018, 289, il quale afferma che: «Volendo circoscrivere l'attenzione al ruolo che il "giudicare" riveste in ambito economico non si può dunque che partire dal dato secondo cui, anche laddove la norma (pur nella sua generalità e astrattezza) si presenti puntuale, è l'interpretazione stessa della norma, come la si indossa al fatto sociale ed economico, che rende chiaro come "ogni norma esiste in quanto interpretata", in quanto calata in una realtà concreta e non astratta e che il brocardo latino "*in claris non fit interpretatio*" non sia altro che una mera chimera».

applicando, in termini estensivi, quanto previsto per la negoziazione concordata della crisi d'impresa<sup>48</sup>.

Più in particolare, il tribunale dovrà tenere doverosamente conto del fatto che fatalmente un piano non potrà che essere di lunga durata in tutti i casi in cui venga nello stesso prevista una rimodulazione della rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di una abitazione; infatti, in quest'ultimo caso la durata del piano, anche secondo un orientamento giurisprudenziale che sta divenendo maggioritario, potrà correttamente avere durata corrispondente alle rate residue del mutuo stipulato il cui importo sarà oggetto di falcidia all'interno della procedura.

#### *7. L'evoluzione normativa del concetto di meritevolezza*

Nel tentativo di contrastare un utilizzo abusivo delle procedure di sovraindebitamento, anche ai fini della tenuta del sistema economico

---

<sup>48</sup> Al riguardo si veda: Cass., 28 ottobre 2019, n. 27544, in *ilcaso.it*, la quale afferma che: «Non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore»; Trib. Como, 24 maggio 2018, il quale ha affermato che: «Occorre omologare il piano del consumatore in cui la dilazione proposta risulti compatibile con il rapporto negoziale che si intende "ristrutturare", quale nella specie un mutuo fondiario, la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata»; Trib. Padova, 13 aprile 2018, in *ilcaso.it*, il quale ha affermato che: «La durata del piano del consumatore deve necessariamente collocarsi in un ragionevole arco temporale giacché solo in tal modo viene rispettato il principio della ragionevole durata del processo, oltre al fatto che solo così viene ridotto al minimo il sacrificio imposto ai creditori». Alla luce di tale principio è stato omologato il piano del consumatore della durata di cinque anni. L'esame di altre pronunce tutte tratte da *ilcaso.it*, in sede di omologa del piano del consumatore, evidenzia diversi termini di durata: Trib. Mantova, 22 gennaio 2018 che ha omologato un piano del consumatore della durata di 7,5 anni; Trib. Napoli, 11 gennaio 2018, che ha omologato un piano del consumatore della durata di 7,4 anni; Trib. Napoli, 16 novembre 2017, che ha omologato un piano del consumatore della durata di 15 anni; Trib. Grosseto, 9 maggio 2017, che ha omologato un piano del consumatore della durata di 10 anni; Trib. Reggio Emilia, 10 gennaio 2017, che ha omologato un piano del consumatore della durata di 19,6 anni; Trib. Verona, 20 luglio 2016, che ha omologato un piano del consumatore della durata di 10 anni; Trib. Verona, 20 luglio 2016, che ha omologato un piano del consumatore della durata di 24,6 anni.

nazionale<sup>49</sup>, alla stessa stregua di quanto è accaduto per il concordato preventivo, all'interno della legge n. 3 del 2012, il legislatore ha imposto in capo al consumatore, ai fini dell'ammissione, una valutazione di meritevolezza<sup>50</sup>, anche se, in realtà, la norma contempla requisiti che appaiono il più possibile oggettivi, nel tentativo di evitare un'ingiustificata differente valutazione da tribunale a tribunale<sup>51</sup>.

Il primo dei requisiti di ammissibilità è rappresentato dalla non soggezione del debitore alle procedure concorsuali diverse da quelle

---

<sup>49</sup> Per un'accentuazione critica sul tema si rinvia a: P. LUCCI, *Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici*, in *Fall.*, 2016, 1293, dove nota che «sovvertendo di autorità o comunque sbilanciando l'assetto degli interessi stabilito dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata, il beneficio accordato ad una parte non solo giunge a produrre, il più delle volte, un ingiustificato pregiudizio dell'altra parte, ma, quasi sempre, potrebbe non risultare neppure risolutivo, posto che i contraenti più forti troveranno sempre il sistema per scaricare su altri soggetti il peso che il legislatore tenta di addossare ad essi. Con circoli viziosi che potrebbero costituire, alla fine, il classico rimedio peggiore del male».

<sup>50</sup> In senso critico anche nella scelta del rito camerale per lo svolgimento delle procedure di sovraindebitamento si esprime: P. LUCCI, *Il socio illimitatamente responsabile e la composizione della crisi personale da sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2019, 953, il quale afferma che: «già in un precedente contributo avevamo immaginato che l'istituto in esame, anche tenuto conto della scelta legislativa del procedimento camerale, avrebbe prestato il fianco ad una tutela non piena delle posizioni giuridiche degli interessati, a cominciare dai creditori, e, in definitiva, ad incertezze ed oscillazioni applicative, apparendo tale istituto, per sua natura, sganciato dai tradizionali canoni dogmatici ed interpretativi del diritto civile, in favore di valutazioni giurisprudenziali pre-giuridiche, materiali, empiriche, personalistiche e casistiche, quando non smaccatamente paternalistiche. Certo, queste potranno forse essere inevitabili allorché la legge imponga di giudicare, in un'aula di Tribunale, la meritevolezza di tutto un insieme di comportamenti del debitore, e forse anche il suo stesso stile di vita; ma, non di meno, tali valutazioni costituiscono per l'interprete motivo di preoccupazione di ordine sia sistematico, sia in termini di certezza del diritto e di giustizia sostanziale».

<sup>51</sup> In merito al ruolo nomofilattico dei tribunali si veda: M. RABITTI, *Il ruolo della Corte di giustizia nel diritto dell'economia*, in *Analisi giur. econ.*, 2018, 349-350, la quale acutamente afferma che: «La progressiva "giurisdizionalizzazione" del diritto amplia, come si è detto, la sfera di discrezionalità del giudice chiamato a partecipare direttamente alla creazione della regola del caso concreto. Si delinea così una nuova fisionomia del ruolo del giudice, specie se di grado superiore, che è interprete del diritto ma che è anche tenuto a integrare le regole con funzione nomofilattica, con l'obiettivo di dare uniformità e certezza. È questa, ormai, un'esigenza fortemente avvertita che trova proprio nel rapporto tra crisi della regolazione ed esigenza di attuazione del diritto la propria origine».

regolate dalla legge n. 3 del 2012 (art. 7, comma 2, lett. a)<sup>52</sup>, mentre il secondo è rappresentato dal non avere il debitore fatto ricorso alle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti (art. 7, comma 2, lett. b).

L'introduzione di un termine minimo per la presentazione di un nuovo e successivo ricorso è necessario al fine di evitare che il debitore che ha già fatto accesso al sovraindebitamento, presenti per più volte consecutive ulteriori ricorsi, circostanza questa che presupporrebbe un'evidente insuccesso della procedura precedentemente svolta e del fatto che, nonostante il consumatore abbia avuto accesso alla stessa, non abbia poi mutato le modalità di assunzione dei debiti tanto da trovarsi nuovamente in una situazione di sovraindebitamento.

Dal punto di vista letterale, il termine è legato alla presentazione del ricorso e non alla sua omologa, ovvero conclusione, sicché si potrebbe ipotizzare che il debitore possa essere sottoposto contemporaneamente a più procedure di sovraindebitamento; infatti, diversamente opinando, vale a dire se il termine quinquennale decorresse dalla chiusura della procedura il termine per la presentazione di un nuovo ricorso avrebbe differente durata in relazione alla durata della precedente procedura<sup>53</sup>.

Il terzo requisito in capo al debitore è costituito dal non avere subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-*bis* (art. 7, comma 2, lett. c).

Questo punto è strettamente legato ad uno scrutinio di meritevolezza che ha ad oggetto una valutazione in merito al compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori tali da non consentire l'esdebitazione al termine della procedura.

Al riguardo giovi ribadire, come più sopra evidenziato, che l'art. 14 *terdecies*, comma 2, lett. b) afferma che l'esdebitazione non opera «quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio,

---

<sup>52</sup> Il successivo comma 2 *bis*, sempre dell'art. 7, per evitare incongruenze di sistema, precisa poi che ha, comunque, accesso alle procedure di sovraindebitamento anche l'imprenditore agricolo, nonostante questo possa accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 *bis* L.F.

<sup>53</sup> Basti pensare ai casi nei quali all'interno delle procedure di sovraindebitamento sia stato posto anche il debito per l'immobile oggetto di ipoteca che hanno visto accordare al debitore una durata ultraventennale.

ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri».

Allo stesso modo, il medesimo articolo, al comma 5, prevede che il provvedimento di esdebitazione può essere revocato in ogni momento su istanza dei creditori, oltre che per il motivo sopra ricordato, anche quando risulti «che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti» (lett. b).

Questo terzo requisito è stato previsto a presidio di eventuali atti posti in essere dal debitore che possono avere nocimento sui diritti dei creditori<sup>54</sup>.

Infatti, l'emersione di atti in frode può portare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, all'impugnazione da parte dei creditori e al conseguente annullamento dell'accordo raggiunto<sup>55</sup> «quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti».

Del pari, l'emersione di atti in frode, dopo l'omologazione del piano del consumatore, può portare alla sua revoca con conseguente cessazione dei suoi effetti ai sensi dell'art. 14 *bis*, comma 2, «quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti».

Ancora, l'ultimo requisito è costituito dal non avere fornito, in sede di presentazione del ricorso, documentazione sufficiente a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, vuoi che sia persona fisica, vuoi che sia persona giuridica (art. 7, comma 2, lett. b); tale previsione viene poi confermata anche con riferimento alla liquidazione del patrimonio dall'art. 14 *ter*, comma 5.

Sempre nell'ambito della liquidazione del patrimonio viene indicato come requisito di apertura della procedura l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies*, comma 1).

---

<sup>54</sup> Sul punto si veda: Trib. Verona, 9 maggio 2018, in *Fall.*, 2019, 943 che ha proprio riguardo ad un socio illimitatamente responsabile a cui nega l'accesso alla procedura per avere posto in essere atti in frode ai creditori; Trib. Napoli, 12 ottobre 2016, cit.

<sup>55</sup> In tema si veda: G. FAUCEGLIA, *Sulla risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. fall.*, 2017, 1390 ss.

Infine, un altro tema riguardante la meritevolezza del debitore è legato, da un lato, alla valutazione fatta in sede di omologa del piano del consumatore da parte del tribunale<sup>56</sup> e, dall'altro, è legato all'ammissione all'esdebitazione dove, all'art. 14 *terdecies*, comma 2, si legge che la stessa è esclusa quando «il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali».

All'interno del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha deciso di concentrare le «condizioni soggettive ostative» all'interno di un solo articolo, il 69, il quale, oltre a richiamare in larga misura le previsioni dell'art. 7 della legge n. 3 del 2012<sup>57</sup>, pone due ulteriori limiti.

Il primo è rappresentato dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione per un massimo di due volte nella vita del consumatore o dell'impresa<sup>58</sup>, mentre il secondo introduce in capo ai creditori una limitazione nel proporre opposizione o reclamo in sede di omologa allorché abbiano colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, ovvero abbiano violato i principi di cui all'articolo 124 *bis* del T.U.B.

In questo modo, la meritevolezza legata all'accesso al credito viene ad avere una duplice incidenza non solo sul lato del consumatore, ma anche e in modo particolare su quello dell'intermediario finanziatore.

Il primo potrà vedersi negata l'esdebitazione quando non abbia utilizzato la media diligenza nell'accesso al credito, mentre il secondo si vedrà negata la possibilità di opporsi all'omologazione e, quindi, alla falcidia del proprio credito ogniqualvolta abbia erogato un finanziamento ad un consumatore non meritevole di credito, ma pur sempre meritevole di esdebitazione.

---

<sup>56</sup> L'art. 12 *bis* afferma al comma 3 che: «il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano».

<sup>57</sup> Abrogando, però, la limitazione per i soci illimitatamente responsabili.

<sup>58</sup> Tale limite risulta assoluto per il consumatore, mentre per l'impresa non può che essere legato alla posizione IVA della stessa per lo svolgimento della propria attività agricola o commerciale.

## 8. Conclusioni

Nell'attuale quadro giuridico e nell'attesa di un'auspicata entrata in vigore delle norme in tema di sovraindebitamento contenute nel CCI prima del settembre 2021, anche per il tramite di una modifica al testo della legge n. 3 del 2012, le “battaglie” tra intermediari finanziari e consumatori continueranno ad essere oggetto di una crescente attenzione da parte della giurisprudenza, ponendo sulle spalle dei tribunali un non invidiabile fardello, financo caratterizzato da risvolti “moralì”, in sede di valutazione della meritevolezza del consumatore.

Infatti, come più sopra evidenziato, gli acquisti effettuati dal consumatore mediante ricorso alla cessione del quinto del proprio stipendio, ovvero della propria pensione, hanno già in periodo *ante* Covid-19 ridotto in misura considerevole la capacità patrimoniale dello stesso; tale riduzione appare oltremodo stressata dalla crisi economica in essere e dal diffuso ricorso alla cassa integrazione che ha, poi, ulteriormente ridotto le possibilità economiche delle famiglie, rendendo il rimborso delle rate dei contratti di finanziamento sottoscritti ancora più problematico.

Basti pensare agli altri effetti negativi che potranno derivare in capo al consumatore dalla cessazione delle sospensioni delle rate disposte dai decreti legge<sup>59</sup> che si sono susseguiti per fronteggiare l'emergenza da

---

<sup>59</sup> L.S. LENTINI, *Moratoria dei finanziamenti bancari e criteri di maturazione degli interessi «di sospensione» nel decreto “Cura Italia”*: una prima lettura, in questa *Rivista*, 2020, I, 235 ss.

Covid-19<sup>60</sup> in concomitanza, ovvero a breve distanza, con la fine del blocco dei licenziamenti<sup>61</sup>.

Ciò porterà certamente ad una crescita esponenziale del ricorso alle procedure di sovraindebitamento con l'inevitabile conseguenza di un rischio di disallineamento della giurisprudenza in assenza di una norma esplicita in tema di contratti di finanziamento al consumo con possibili ricadute negative anche in termini di *par conditio creditorum*.

Tale rischio diviene poi ancora più devastante per il consumatore laddove, alla chiusura della procedura e dei sacrifici fatti negli anni di durata della stessa, si veda, poi, negato l'accesso all'esdebitazione a causa di un ricorso non proporzionato al credito<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> Disposto dall'art. 26 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in G.U., 2 marzo 2020, n. 53, poi modificato e integrato dai successivi Decreti Legge emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

<sup>61</sup> Disposto dall'art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto «Cura Italia»), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in G.U., 17 marzo 2020, n. 70, convertito in legge con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», in G.U., 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16, e da ultimo prorogato dal c.d. Decreto «Agosto» fino al 16 novembre 2020.

<sup>62</sup> Il Tribunale di Torino con decreto in data 22 novembre 2019 ha rigettato, a seguito di un procedura di liquidazione del patrimonio, l'istanza di esdebitazione alla luce della considerazione che «i debitori abbiano fatto un ricorso al credito evidentemente sproporzionato rispetto alla loro capacità reddituale ed alla consistenza del loro patrimonio, nella consapevolezza che la società garantita non avrebbe onorato le obbligazioni assunte e che, conseguentemente, essi stessi sarebbero stati chiamati a pagare i debiti garantiti, senza avere gli strumenti finanziari e patrimoniali per poterlo fare». Il decreto è stato oggetto di reclamo e lo stesso Tribunale, in data 5 febbraio 2020, ha rigettato il reclamo affermando che: «Nel caso in oggetto è risultato effettivamente documentato che le fideiussioni sono state prestate negli anni per garantire la continuazione dell'attività aziendale. Il punto centrale è però costituito dal rilascio delle ultime fideiussioni del 2011 e 2012, con aumento dell'importo garantito e quindi del debito, quando ormai la società [...] si trova in stato di irreversibile crisi, e quindi di insolvenza. Ed è in questo arco temporale che il ricorso al credito deve ritenersi colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali dei – ricorrenti – [...] il comportamento tenuto dai reclamanti deve qualificarsi come colposo e essi non

Ma la necessità che le norme già presente nel CCI trovino un immediato spazio normativo o siano oggetto di una interpretazione ermeneutica da parte della giurisprudenza, come già evidenziato in alcune pronunce dei tribunali in relazione ad altri aspetti delle procedure di sovraindebitamento<sup>63</sup>, risulta, del pari, ineludibile anche per gli intermediari finanziari che, in sede di erogazione del credito, sono chiamati ad una forse ancora maggiore severità nella valutazione del merito creditizio del consumatore, pena vedersi negata la possibilità di opporsi all'omologazione dell'accordo o del piano per avere contribuito al dissesto colposo del consumatore, fatta salva la creazione di una nuova categoria di credito, che potrebbe essere definita come «credito di crisi» destinata ai soli consumatori che intendono accedere alla procedure di sovraindebitamento allo scopo di facilitarne l'esdebitazione<sup>64</sup>.

---

hanno quindi diritto al beneficio dell'esdebitazione». Il tutto con la surreale conseguenza che la liquidazione del patrimonio è risultata del tutto inutile, permanendo al termine la procedura i debiti nei confronti dei creditori non soddisfatti.

<sup>63</sup> Il Tribunale di Rimini con provvedimento in data 25 maggio 2020 ha affermato, in tema di voto dei creditori nella proposta di accordo, che: «il Legislatore della Riforma è intervenuto all'art. 86 del Codice della Crisi di impresa; ritenuto che la norma testé richiamata possa essere utile canone ermeneutico al fine di determinare, anche nell'ambito della vigente disciplina, le modalità di esercizio del diritto al voto dei singoli creditori».

<sup>64</sup> In questo modo, l'intermediario metterebbe a disposizione del consumatore una somma idonea a supportare un piano del consumatore idoneo a comporre la propria crisi con il ceto creditorio e a garantirne l'esdebitazione, concentrando il suo debito nei confronti del solo intermediario che ha erogato il «credito di crisi» a tassi di interessi inferiori rispetto a quelli usualmente praticati nel mercato del credito al consumo.